



# Genetisti Forensi Italiani

## STATUTO DEL GRUPPO DEI GENETISTI FORENSI ITALIANI (Ge.F.I.)

### Denominazione, sede, natura e finalità

*Art. 1* - E' costituita l'Associazione: Genetisti Forensi Italiani (*Ge.F.I.*).

*Art. 2* - L'associazione ha la sede nella città di Genova.

*Art. 3* - La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'Associazione ha dimensione nazionale e i propri soci provengono da almeno 12 regioni in ciascuna delle quali l'Associazione può svolgere attività culturale, scientifica e di formazione, attraverso i propri Soci referenti. A tal fine L'Associazione può avvalersi della collaborazione con altre Società o Associazioni che operano nello stesso ambito culturale e scientifico.

*Art. 4* - L'associazione non ha scopo di lucro, politici e sindacali, non ha patrimonio personale ed ha il compito di promuovere lo sviluppo della Genetica Forense, area interdisciplinare della Medicina Legale in ragione delle sue connessioni con settori affini quali la Genetica Umana, la Genetica Molecolare, l'Ematologia e la Medicina TrASFusionale, la Biologia Molecolare, l'Antropologia Molecolare, la Statistica ed il Diritto. Il *Ge.F.I.* è un gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina Legale (*SIMLA*) e intrattiene rapporti scientifici con la Società Italiana di Genetica Umana (*SIGU*), l'Associazione dei Genetisti Italiani (*AGI*) e l'area della trasfusione del sangue (*SIT e AICR*).

Il *Ge.F.I.* si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza, la ricerca, l'aggiornamento e la collaborazione nell'ambito della Genetica Forense, l'armonizzazione e l'adozione di metodiche analitiche adeguate, l'implementazione della qualità dei laboratori e degli operatori. A tale fine il *Ge.F.I.* promuove studi interdisciplinari attraverso riunioni scientifiche, programmi di ricerca ed esperimenti collaborativi fra gruppi con la finalità di uniformare i protocolli operativi per le tipizzazioni genetiche in ambito identificativo forense; Il *Ge.F.I.* predispone,

inoltre, esercizi di collaborazione per la validazione e la costruzione di database di frequenze di nuovi marcatori ed elabora raccomandazioni per l'adozione di linee guida e la loro revisione periodica. Il *GeFI* programma eventi formativi ed organizza, inoltre, il controllo di qualità dei laboratori (*proficiency testings*) con rilascio di attestazione, coordinato da un gruppo tecnico composto da tre soggetti, anche esterni al GeFI, nominati direttamente dal Presidente del *Gruppo*.

### **Rapporti con Società Scientifiche**

*Art 5* – Il *Ge.F.I* costituisce il “Gruppo di lavoro italiano” della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG, International Society for Forensic Genetics*), della quale raccoglie i Soci individuali. e partecipa alle commissioni di lavoro di questa Società impegnate nella validazione di marcatori e metodiche analitiche e nella preparazione di raccomandazioni per i genetisti forensi.

*Art 6* – Sono organi dell’Associazione:

- l’assemblea dei soci,
- il Consiglio di Presidenza,
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

*Art.7 - Qualifica di Socio*

1. Soci ordinari del *Ge.F.I* sono i Soci della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG*) di nazionalità o di lingua italiana.
2. Possono, inoltre, essere Soci ordinari del *Ge.F.I* i laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Biotecnologie, Chimica, Chimica Farmaceutica, Matematica, Fisica, Statistica, Giurisprudenza, e – in casi particolari – anche cultori della materia non laureati, che pur non essendo Soci della Società Internazionale abbiano interesse ai problemi della Genetica Forense in Italia.
3. Scienziati che si siano particolarmente distinti nell’ambito scientifico della Genetica Forense, e persone che si siano rese di particolare utilità per il *Ge.F.I*, possono dall’Assemblea dei Soci ordinari essere eletti Soci onorari.

4. Richieste di adesione al *Ge.F.I* devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Presidenza e devono essere accompagnate dall'indicazione di due Soci ordinari come referenti. L'accettazione della candidatura è soggetta alla decisione del Consiglio di Presidenza.
5. L'obbligazione del Socio ordinario coincide con quella verso la Società Internazionale di Genetica Forense. Il Socio che, per quanto sollecitato, non provveda al pagamento di eventuali contributi o non risponda alle comunicazioni della Presidenza o della Segreteria per due anni consecutivi è considerato dimissionario. La cancellazione dall'elenco dei Soci può avvenire anche per dimissione o per ragioni di indegnità o violazione delle norme statutarie del Gruppo o della Società internazionale o della SIMLA.
6. La qualifica di Socio non può venire usata per scopi propagandistici.
7. Al fine di garantire i principi di democrazia ed uguaglianza a cui si ispira l'Associazione, tutte le categorie di soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto al voto in Assemblea e possono far parte degli organi sociali.
8. I soci chiamati a far parte degli organi sociali rivestono tale carica, qualunque essa sia, a titolo gratuito.
9. Avverso la mancata ammissione a socio da parte del Consiglio di Presidenza, è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta della non ammissione, che verrà discusso nella prima assemblea degli associati utile. L'esito del voto dell'Assemblea dei soci sarà inappellabile.

*Art. 8 - Consiglio di Presidenza*

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di quattro persone compreso il Presidente e precisamente dal Presidente, da un Vice-Presidente, da un Segretario e da un Tesoriere.
2. Il Consiglio di Presidenza viene eletto tra i Soci ordinari, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei Soci ordinari.  
I componenti del Consiglio di Presidenza rimangono in carica per due anni. Qualora rimanga vacante la Presidenza, questa rimarrà retta dal Vice-Presidente

fino alla nuova elezione che verrà effettuata dalla Assemblea dei Soci ordinari allo scadere del mandato.

E' comunque possibile una sola rielezione nella stessa carica.

Dopo la cessazione del mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di Presidente onorario e fa parte di diritto per un biennio – con funzioni meramente consultive- del nuovo Consiglio di Presidenza.

3. Il nuovo Consiglio di Presidenza assume le proprie responsabilità il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'elezione; nel frattempo rimarrà operante il precedente Consiglio di Presidenza.
4. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Presidenza cessino dalle proprie funzioni prima dello scadere della carica, il Consiglio di Presidenza mantiene le proprie responsabilità, e l'elezione suppletiva avrà luogo alla prima successiva Assemblea dei Soci ordinari.

Nel caso di cessazione dalle proprie funzioni di due o più membri, il Consiglio di Presidenza decade e deve essere rieletto dall'Assemblea dei Soci ordinari.

#### Art. 9 – Compiti del Consiglio di Presidenza

Sono compiti del Consiglio di Presidenza:

1. Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
2. Redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea degli Associati;
3. Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta ogni due anni, in occasione delle riunioni scientifiche del Ge.F.I.;
4. Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci i quali potranno impugnarli di fronte all'assemblea;
5. Determinare la quota annuale di adesione riferita all'anno sociale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

#### Art. 10 - Compiti del Presidente

Oltre alle responsabilità generali di esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci ordinari e dal Consiglio di Presidenza, ed alla rappresentanza del *Ge.F.I.*, spetta in particolare al Presidente - coadiuvato dal Vice – l'organizzazione ed il coordinamento della attività scientifica, culturale e didattica del *Ge.F.I.*

### Art 11 – Compiti del Segretario

Oltre alle responsabilità generali organizzative e di segreteria nei confronti del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci ordinari, compete in particolare al Segretario il mantenimento dei rapporti di corrispondenza con la Società Internazionale di Genetica Forense (ISFG).

### Art 12 - Compiti del Tesoriere

Oltre all'amministrazione di possibili fondi sociali del GeFI derivanti dall'eventuale versamento di contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci ordinari, è il custode delle quote sociali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative determinate dall'Assemblea ordinaria, contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, proventi dell'attività editoriale e da quanto pervenuto alla stessa. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi. L'Associazione non prevede alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali.

### Art. 13 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di cinque persone membri nominati dal Consiglio di Presidenza, di cui quattro scelti tra i soci ed uno esperto di diritto, scelto tra i professionisti del settore. Gli eletti nominano al proprio interno il Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto. Dirime, su istanza dei Soci e del Consiglio di Presidenza, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e gli Organi della Associazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni altra questione deferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Per la validità delle adunanze del Collegio dei Probiviri è richiesta la maggioranza dei membri eletti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti, prevalendo - in caso di parità - il voto del Presidente.

Gli iscritti alla Associazione possono segnalare, con lettera riservata al Consiglio di Presidenza, i soci ritenuti responsabili di comportamenti censurabili, specificandone i motivi.

Il Consiglio di Presidenza, accertata la fondatezza delle motivazioni, trasmette la segnalazione al Presidente del Collegio dei Probiviri. Questi, convocato il Collegio, comunica la segnalazione con lettera raccomandata all'interessato, assegnandogli il termine di trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Collegio è convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

È facoltà del Collegio dei Probiviri sentire l'interessato ed eventuali testimoni, predisporre più articolate consultazioni e procedere a ulteriori incombenzi, se ritenuti indispensabili, stabiliti ad hoc e tempestivamente comunicati all'interessato.

Il Consiglio di Presidenza, all'esito dell'istruttoria del Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento, la diffida o la censura scritta;
- 2) la sospensione da ogni attività della Società, ivi compreso l'esercizio di una carica elettiva (da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno);
- 3) l'espulsione dalla Società.

Il provvedimento adottato è comunicato dal Consiglio di Presidenza all'interessato entro trenta giorni. Ogni decisione deve essere motivata.

#### Art 14 –Assemblea dei Soci ordinari

1) All'Assemblea dei Soci ordinari spetta in particolare:

- discussione e approvazione della relazione annuale e di eventuale resoconto finanziario del Consiglio di Presidenza;
- elezione del Consiglio di Presidenza: l'Assemblea elegge il Presidente e il consiglio direttivo sulla base del programma presentato, mediante votazione segreta su un'unica scheda. Almeno tre mesi prima del rinnovo delle cariche il Segretario comunica la data delle nuove elezioni ed invita i soci ordinari ad esprimere le candidature a presidente. La candidatura dovrà essere corredata da un programma e da una lista per i componenti del Consiglio di Presidenza. Sarà cura del Segretario pubblicare sul sito ufficiale della società ([www.gefi-isfg.org](http://www.gefi-isfg.org)) le liste delle candidature in regola e i rispettivi programmi pervenuti;
- scioglimento del Consiglio di Presidenza;
- nomina dei Soci onorari;

- ratifica dei Soci ordinari accettati dal Consiglio di Presidenza;
- scelta del luogo e del periodo delle riunioni scientifiche;
- decisione su attività scientifiche, culturali e didattiche del *Ge.F.I* (esperimenti collaborativi); pubblicazione di linee guida per l'utilizzo e la valutazione di marcatori genetici in ambito identificativo forense e per indagini di paternità
- approvazione dell'importo di contributi finanziari dei Soci proposto dal Consiglio di Presidenza
- decisione su variazioni dello Statuto;
- decisione sullo scioglimento del *Ge.F.I.*

2) L'Assemblea dei Soci ordinari è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

3) l'Assemblea dei Soci ordinari decide con votazione a maggioranza semplice dei presenti, salvo altra clausola prevista dallo Statuto.

4) Di regola, l'Assemblea dei Soci ordinari si tiene in occasione delle riunioni scientifiche del *Ge.F.I.* L'assemblea viene convocata dal Presidente tramite il Segretario, o da almeno due membri del Consiglio di Presidenza, con avviso scritto che riporti l'ordine del giorno e con almeno sei settimane di preavviso. L'assemblea non ha potere deliberante sui punti non specificati nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui i Soci ordinari presenti ne facciano richiesta con una maggioranza di tre quarti.

5) con le stesse modalità il Consiglio di Presidenza può convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci ordinari. Tale assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata quando un quarto dei Soci ordinari ne faccia motivata richiesta.

#### Art 15 – Riunioni scientifiche

- 1 almeno ogni due anni si terrà una riunione scientifica, curandone l'avvicendamento annuale con i Congressi della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG*).
- 2 Ogni Socio può avanzare proposte per lo svolgimento del programma, inoltrandole al Presidente con almeno 4 mesi di anticipo sulla riunione scientifica. Al Consiglio di Presidenza spetta la scelta e l'assegnazione dei temi di relazione e dei relatori.

#### Art 16 – Commissioni di studio e Comitati

L'assemblea dei Soci ordinari può eleggere speciali commissioni di studio oppure Comitati per l'assidua cura di particolari compiti scientifici e organizzativi.

#### Art 17 – Modifiche allo Statuto

Una petizione di modifica dello Statuto deve essere spedita al Presidente del *Ge.F.I* con lettera raccomandata, sottoscritta dal almeno un quinto dei Soci ordinari e con almeno tre mesi di anticipo sulla successiva Assemblea dei Soci ordinari.

- 1) Il Consiglio di Presidenza è altresì autorizzato a proporre all'Assemblea dei Soci ordinari, con motivazione, modifiche allo Statuto.
- 2) Modifiche allo Statuto dovranno essere apportate solo nel caso di raggiungimento della maggioranza dei tre quarti dei Soci ordinari presenti all'Assemblea.

#### Art 18 – Scioglimento del *Ge.F.I*

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento del *Ge.F.I* può essere deliberato a seguito di presentazioni al Presidente di una petizione scritta e controfirmata da almeno tre quarti dei Soci ordinari, e con almeno tre mesi di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinari. La decisione di scioglimento, che dovrà contenere l'indicazione della destinazione di eventuali beni patrimoniali, dovrà esser votata da almeno i tre quarti dei Soci ordinari presenti.

#### Art 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di appartenenza ed in subordine le norme del Codice Civile.